



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

dott. Elisabetta Rispoli	Presidente
dott. Francesco Cislaghi	Giudice relatore
dott. Antonella Gazzellone	Giudice Onorario
dott. Alberto Di Micco	Giudice Onorario

nel procedimento n.3784 del 2024 ex art. 31 D.lgs.n. 286/98 relativo a [REDACTED]
nato/a in ITALIA il 07/10/2020, e [REDACTED] nato a Roma il 25.1.,2019

Letta la richiesta di [REDACTED] nato in Brasile in data 12.2.2002, fratello dei
suindicati minori, volta ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza in Italia in deroga alla
normativa sul soggiorno degli stranieri;

visto il parere favorevole del P.M.M.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il contrasto giurisprudenziale da tempo esistente in materia di interpretazione della norma di cui si chiede l'applicazione, art.31 Dlgs 286/98, è stato risolto dalle concordi pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799 e n. 21803 in data 25.10.10, che hanno affermato il principio della necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di tutela del minore e l'esigenza del rispetto delle norme sull'immigrazione. In sostanza per individuare correttamente la portata della disposizione che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle



leggi sull'immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti quali: l'età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, l'avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese di origine, l'effettivo e adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente. La ratio della norma è dunque esclusivamente quella di permettere al minore, che ne ha necessità, di restare in Italia insieme all'adulto di riferimento anche in assenza delle condizioni normali per il rilascio del permesso di soggiorno per evitare un danno grave, concreto e percepibile al suo sviluppo psicofisico, purché le circostanze di fatto che motivano la deroga alla disciplina sull'immigrazione siano transitorie e trascendano il normale disagio legato al rimpatrio dello stesso minore o di un familiare.

Nel caso in esame la compiuta istruttoria che l'istante può rappresentare elemento di sostegno al nucleo familiare che nelle more si è radicato in Italia.

Ne consegue la sussistenza dei presupposti enucleati dalla invocata norma per l'accoglimento dell'istanza, considerato che sussistono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del/i minore/i tali da legittimare la permanenza in Italia anche dell'istante/degli istanti.

P.Q.M.

visto l'art.31 D.lgs. 25\7\98 n. 286,

autorizza la permanenza in Italia di [REDACTED] nato in Brasile in data 12.2.2002,

per un periodo di anni due dalla pubblicazione del presente decreto;

dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al/ai ricorrente/i, al P.M.M., alla Questura di Roma.

Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025

IL PRESIDENTE

dott.ssa Elisabetta Rispoli

IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Cislighi

